



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 264/25/CONS

**ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
DEGLI ORDINI DI RIEQUILIBRIO DELL'INFORMAZIONE
E DEI PROVVEDIMENTI DI ORDINANZA-INGIUNZIONE
ADOTTATI DURANTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
INDETTE PER IL 25 SETTEMBRE 2022**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 6 novembre 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e, in particolare, l’articolo 21-bis;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;



VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 299/22/CONS del 3 agosto 2022, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022*”;

VISTA la delibera n. 302/22/CONS del 24 agosto 2022, recante “*Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la seconda fase della campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022*”;

RILEVATO che, nel corso della campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022, l’Autorità ha adottato - nei confronti delle società RAI-Radiotelevisione Italiana, La7, RTI-Reti Televisive Italiane e Sky Italia - otto ordini di riequilibrio dell’informazione (delibere nn. 311/22/CONS, 312/22/CONS, 313/22/CONS, 314/22/CONS, 331/22/CONS, 332/22/CONS, 333/22/CONS e 334/22/CONS), tutti impugnati dinanzi al TAR del Lazio;

CONSIDERATO che, preso atto dell’inottemperanza ai citati ordini, l’Autorità ha adottato le ordinanze-ingiunzione di cui alle delibere nn. 212/23/CONS, 213/23/CONS,

214/23/CONS, 215/23/CONS, 216/23/CONS, 217/23/CONS, 218/23/CONS e 219/23/CONS, tutte parimenti impugnate dinanzi al TAR del Lazio;

RILEVATO che, con la sentenza n. 7240 del 27 aprile 2023, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso proposto dalla società Sky Italia avverso l'ordine di riequilibrio di cui alla delibera n. 314/22/CONS e, per l'effetto, ne ha disposto l'annullamento sul presupposto che l'Autorità aveva adottato l'ordine di riequilibrio basandosi esclusivamente sull'elemento qualitativo del "tempo di parola", senza considerare anche gli altri parametri previsti dall'articolo 8, comma 4, della delibera n. 299/22/CONS, e aveva limitato l'indagine esclusivamente ai notiziari pretermettendo di considerare i programmi di approfondimento informativo;

RILEVATO altresì che, con la sentenza n. 9726 del 4 dicembre 2024, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR del Lazio, ribadendo che l'Autorità non avrebbe potuto attribuire valenza esclusiva al parametro qualitativo del "tempo di parola", dovendo operare una valutazione complessiva di tutti i parametri, sia qualitativi che quantitativi, e che tale valutazione avrebbe dovuto ricomprendere sia i notiziari sia gli altri programmi di informazione politica;

TENUTO CONTO che gli ordini di riequilibrio, tuttora *sub judice*, sono stati adottati sulla base dei medesimi presupposti di quello definitivamente annullato dal Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 9726 del 4 dicembre 2024 e che, dunque, presentano i medesimi profili di illegittimità già censurati dal giudice amministrativo;

CONSIDERATO che l'eventuale prosecuzione dei giudizi pendenti dinanzi al TAR del Lazio, nell'ambito dei quali sono state sollevate censure sostanzialmente analoghe a quelle già decise in senso sfavorevole all'Autorità, potrebbe esporre quest'ultima a prevedibili soccombenze, con conseguenti aggravii in termini sia dispendi processuali sia di maggiori spese a carico dell'Esercizio legate alla tempistica della restituzione delle sanzioni;

RITENUTO, pertanto, che l'annullamento in autotutela - ai sensi dell'articolo 21-novies della legge n. 241/1990 - degli ordini di riequilibrio e delle ordinanze-ingiunzione (le quali trovano nei citati ordini il proprio presupposto e necessario antecedente logico-giuridico) consentirebbe di far cessare la materia del contendere anche con un presumibile minore onere per l'Esercizio;

RITENUTO, inoltre, che nel caso in esame manchino dei controinteressati, lesi - in ipotesi - dall'intervento in autotutela, non potendo essere considerati tali i partiti risultati sottorappresentati nel corso della campagna elettorale del 2022 poiché privi di un



interesse concreto ed attuale alla conservazione di ordini di riequilibrio aventi un'efficacia temporale limitata a tale campagna elettorale, oramai conclusasi;

CONSIDERATO, peraltro, che l'Autorità - in occasione della campagna per le elezioni europee del 2024 - con il Regolamento approvato con delibera n. 90/24/CONS e i conseguenti provvedimenti adottati si è già uniformata ai principi sanciti dalla giurisprudenza amministrativa e, da ultimo, confermati dal Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 9726 del 4 dicembre 2024;

RITENUTO, pertanto, che l'annullamento in autotutela degli ordini di riequilibrio e delle relative sanzioni consentirebbe anche di assicurare una coerenza complessiva dell'azione amministrativa;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, sono annullati in autotutela - sensi dell'articolo 21-*novies* della legge n. 241/1990 - gli ordini di riequilibrio all'informazione di cui alle delibere nn. 311/22/CONS, 312/22/CONS, 313/22/CONS, 331/22/CONS, 332/22/CONS, 333/22/CONS e 334/22/CONS, e i provvedimenti di ordinanza-ingiunzione di cui alle delibere nn. nn. 212/23/CONS, 213/23/CONS, 214/23/CONS, 215/23/CONS, 216/23/CONS, 217/23/CONS, 218/23/CONS e 219/23/CONS, adottati nell'ambito della campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022.

La presente delibera è notificata alle società interessate e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella